

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PROGETTO ARCOBALENO - ONLUS
STATUTO

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Costituzione e sede

Art. 1

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) quale Ente del Terzo Settore (ETS) l'Associazione di promozione sociale "Progetto Arcobaleno APS" con sede in Firenze; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Carattere dell'Associazione

Art.2

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione persegue unicamente finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale, come assistenza sociale, socio-sanitaria, attività umanitarie, di beneficenza, di istruzione ed educazione, di formazione e di tutela dei diritti civili e promuove la crescita della cultura della solidarietà e dell'impegno civile, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

Per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati e volontari; ai medesimi fini, l'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché il numero dei lavoratori complessivamente impiegati dalla Associazione non sia prevalente rispetto al numero dei volontari o degli associati che in essa operano e comunque rispetti i limiti derivanti dalla legge.

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire a manifestazioni ed organizzazioni aventi ad oggetto scopi sociali e umanitari.

Durata dell'Associazione

Art.3

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Scopi dell'Associazione

Art.4

1) L'Associazione Progetto Arcobaleno ha come obiettivo principale dare un aiuto concreto alle persone in condizioni di svantaggio (fisico, psichico, economico, sociale o

Rep. n° 52012
Racc n° 21884
Allegato B



familiare) accogliendole e accompagnandole nel cammino verso la propria autonomia.

2) Progettare l'impegno partendo dai bisogni reali delle persone e creare una cultura del diritto e della solidarietà: sono gli impegni quotidiani di tutti coloro che nell'Associazione Progetto Arcobaleno investono il proprio tempo e le proprie competenze.

3) Accompagnare la possibilità di reinserimento sociale di tutti coloro che vivono situazioni temporanee di disagio senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali utilizzando le opportunità presenti nel territorio e nel rispetto delle scelte di ogni persona.

4) Esercitare un ruolo di cittadinanza attiva e responsabile, vigilare sul rispetto dei diritti della persona, valutare e contribuire a progettare le politiche sociali, dare voce a chi non ha voce, proporre e sperimentare percorsi nuovi di prossimità, impegnarsi per rimuovere le cause di emarginazione e disagio: è la responsabilità politica con la quale l'Associazione accompagna la vita della città.

5) Promuovere e partecipare ad iniziative di sensibilizzazione sul problema dell'emarginazione sociale, sulle nuove povertà e disagi, sul tema dell'immigrazione, dell'educazione, dello sfruttamento, del lavoro e su tutti i temi emergenti, nella prospettiva di favorire il rispetto dei Diritti Umani per tutti.

6) Tutela dei diritti dei cittadini migranti, siano essi di provenienza comunitaria o non comunitaria, mediante la promozione di interventi ed azioni positive, sia verso soggetti pubblici che privati, in particolare di promozione della parità di trattamento e dello svolgimento di attività di contrasto alla discriminazione, nonché mediante interventi ed azioni poste a tutela dei diritti delle vittime della tratta di esseri umani e di gravi forme di sfruttamento.

7) Porsi in ascolto delle persone, insieme con loro, progettare percorsi, offrire una prossimità rispettosa delle scelte individuali, porre al centro la persona e non il bisogno, cercare soluzioni stabili e fondate sul diritto ai problemi individuati: questo è lo stile che l'Associazione sceglie nello svolgimento della propria attività. E' importante perciò la conoscenza delle opportunità del territorio, la conoscenza della strada, la capacità di fare rete con altre realtà, sia del privato sociale che delle pubbliche amministrazioni, l'ascolto attento e senza pregiudizi della storia che attraversa la città.

8) Curare la competenza di tutti coloro che, collaborano e sono parte dell'Associazione, come una necessità per

rispondere sempre meglio ai bisogni emergenti; promuovere e realizzare attività di formazione e riqualificazione professionale sia di soggetti svantaggiati che di personale già attivo.

9) *"Organizzare la speranza: la nostra scelta è di mettere a disposizione di tutti il nostro patrimonio fatto di competenza, professionalità, fantasia, desiderio di amare. Forse non è niente, ma è tutto quello che abbiamo. Con "discrezione" mettiamo il nostro patrimonio a disposizione di tutti coloro che vogliono come noi organizzare la speranza per il nostro tempo e per il futuro."*(Eugenio Banzi)

Attività di Interesse Generale

Art. 5

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione intende esercitare le seguenti attività di interesse generale di cui l'Art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) formazione universitaria e post-universitaria;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m) ogni attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

SOCI

Requisiti Dei Soci

Art. 6

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le donne e gli uomini, che abbiano raggiunto la maggiore età, che condividano gli scopi dell'Associazione, che accettino gli articoli dello statuto e dei regolamenti interni e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero dei soci è illimitato.

I Soci si distinguono in:

A. Soci Effettivi: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi

contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

B. Soci Sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

C. Soci Onorari: il Consiglio di Presidenza può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo della solidarietà; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è garantito per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ammissione dei Soci

Art. 7

La domanda scritta di iscrizione alla Associazione dovrà essere rivolta dagli interessati al Consiglio di Presidenza che provvederà a deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci. Il diniego da parte del Consiglio di Presidenza deve essere motivato e l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci.

Diritti dei Soci

Art. 8

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

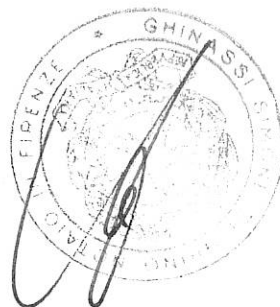
Il socio ha diritto al rimborso delle spese documentate preventivamente autorizzate dall'amministrazione e sostenute nello svolgimento della sua attività sociale.

Doveri dei Soci

Art. 9

L'iscrizione all'Associazione implica la accettazione dello Statuto vigente e dei Regolamenti ed il pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. La quota associativa deve essere versata ogni anno e, all'atto della prima ammissione, entro un mese dalla delibera del consiglio. La quota è intrasmissibile, anche per causa di morte, e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e



all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Il socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.

Perdita della qualifica di Socio

Art.10

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

1. Quando il loro comportamento non aderisce più allo spirito dell'Associazione; in tal caso il Consiglio di Presidenza potrà escludere il Socio in qualsiasi momento; l'esclusione dev'essere comunicata a mezzo lettera raccomandata e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

2. Per recesso, a mezzo comunicazione del Socio recedente con lettera raccomandata al Consiglio di Presidenza o posta elettronica; il recesso avrà decorrenza immediata;

Per decadenza automatica quando non sono in regola con il pagamento della quota sociale, in tal senso il Consiglio di Presidenza provvederà a tenere aggiornato il libro del Soci.

I soci esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Presidenza;

il Presidente;

il Revisore dei conti;

l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea

Art.12

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno normalmente entro i 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni.

Convocazione dell'Assemblea

Art.13

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente mediante avviso agli associati affisso nella Sede dell'Associazione o pubblicato sul Web nel sito ufficiale dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno dell'adunanza.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, ogni qual volta ne sia fatta

richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Presidenza, dal Presidente, oppure da un decimo degli associati.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Art.14

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica del cinquanta per cento dei Soci, in II convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica dei tre quarti dei Soci.

L'Assemblea è presieduta generalmente dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dall'Assemblea.

Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe. Non possono essere delegati i consiglieri, i revisori.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di convocare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti; nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

Le delibere prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria determina gli indirizzi della politica generale ed economica dell'Associazione e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi associativi e in particolare:

1. Discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale e dei singoli Settori;
2. Discute e delibera sull'approvazione dei bilanci annuali preventivi e Consuntivi.
3. Elegge il presidente e il Consiglio di Presidenza, che rimangono in carica tre anni.
4. Delibera sulle questioni che le vengono sottoposte dai Soci e dai Settori.
5. Ratifica la delibera del Consiglio di Presidenza sull'esclusione dalla qualità di Socio quando il comportamento del medesimo non è più conforme allo spirito dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:

1. Modifiche dello Statuto.
2. Scioglimento dell'Associazione.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione la delibera dovrà essere approvata dai 3/4 di tutti i Soci.

Forma di votazione dell'Assemblea

Art. 16

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea vota per scrutinio segreto; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto.

Il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'assemblea dei Soci.

Rinvio

Art. 17

Particolari norme per il funzionamento dell'Assemblea potranno essere disposte con apposito regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio di Presidenza e da approvarsi dall'Assemblea.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Composizione del Consiglio

Art. 18

Il Consiglio di Presidenza è composto dai membri eletti dall'Assemblea in un numero non inferiore a 6 e non superiore a 12, oltre al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza nomina al suo interno i due Vicepresidenti.

I componenti del Consiglio di Presidenza, il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Presidenza, se in numero non superiore ad un quarto dei consiglieri, il Consiglio stesso può eventualmente cooptare membri sostitutivi da confermare alla prima assemblea utile. In caso di assenze superiori al quarto invece si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

Al Consiglio di Presidenza può partecipare, qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno, chiunque altro partecipi alle attività dell'associazione.

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Art. 19

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente o dal componente più anziano del Consiglio.

Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Le delibere che comportano oneri economici e finanziari per l'Associazione devono trovare copertura economica rispetto al bilancio di esercizio.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio constano di processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un

segretario, nominato dal Presidente.

Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno otto volte l'anno dal Presidente o da uno dei membri, comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Le riunioni ordinarie saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno sociale; quelle a carattere straordinario potranno essere convocate anche per via telematica.

Compiti del Consiglio

Art. 20

Il Consiglio di Presidenza quale espressione del corpo sociale ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Associazione e di promuovere, nell'ambito di tali direttive generali, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio di Presidenza compete inoltre:

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- nominare fra i suoi membri i due Vicepresidenti e stabilire le deleghe ad essi attribuite;
- nominare tra i soci i responsabili dei settori;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario riguardante l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- predisporre i bilanci annuali consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea, ed eventualmente il bilancio sociale ove richiesto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- promuovere periodicamente momenti di verifica delle attività sociali;
- deliberare sulle adesioni dell'Associazione a manifestazioni ed organizzazioni esterne;
- decidere sull'ammissione e la decadenza dei Soci;
- stabilire la quota sociale annuale;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio.

Il Consiglio di Presidenza può demandare ad uno o più Soci lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

PRESIDENTE

Compiti del Presidente

Art. 21

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che

impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, riferendone allo stesso tempestivamente ed, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dai Vice Presidenti.

Elezione del Presidente

Art. 22

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, è rieleggibile.

REVISORE DEI CONTI

Compiti del Revisore dei Conti

Art. 23

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. Al Revisore dei Conti, se nominato, spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; deve inoltre sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Deve redigere la sua relazione e presentarla all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Presidenza e sottoporre sempre all'Assemblea eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.

Elezione del Revisore dei Conti

Art. 24

Il Revisore dei Conti, se nominato, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni. E' rieleggibile.

Organo di controllo

Art. 25

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico o collegiale, comunque composto con almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

SETTORI DI INTERVENTO

Settori

Art. 26

L'Associazione per il perseguimento degli scopi associativi è organizzata in Settori che rivolgono la propria attività ad aree specifiche di intervento (ad es. accoglienza, scuola, studio, legale, lavoro).

La costituzione e lo scioglimento dei Settori è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Responsabili Settori

Art. 27

Ogni Settore ha un Responsabile nominato dal Consiglio di Presidenza.

Compiti Responsabili Settori

Art. 28

Il Responsabile, coadiuvato dal Consiglio di Presidenza, deve gestire l'attività del Settore sulla base delle direttive del Consiglio di Presidenza e relazionare al medesimo sulle attività svolte.

FINANZE E PATRIMONIO

Patrimonio dell'Associazione

Art. 29

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. Dalla quota associativa annuale dei Soci da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Presidenza.
2. Dai contributi volontari dei Soci.
3. Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari situazioni o iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
4. Da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.
5. Dalle convenzioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti Privati e Pubblici.
6. Da eventuali entrate derivanti da attività diverse o da raccolte fondi.
7. Da erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Esercizi sociali

Art. 30

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio gli amministratori redigeranno il bilancio annuale, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea.

Scioglimento e liquidazione

Art. 31

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore.

Regolamento interno

Art. 32

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Presidenza.

Rinvio

Art. 33

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalla disciplina vigente, dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

copia conforme all'originale, munito delle firme
scritte, redatta su 5 fogli e si rinvia
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Firenze, li 2-8-MAG-2021
Simone Ghinassi Notaio

